



Unione europea
Fondo sociale europeo



**REGIONE
PUGLIA**



Centro di Formazione ed Orientamento Professionale "Padre Pio"
Via Tarantino n.10 - CF: 90017630717
71045 - Orta Nova (FG)
TEL: 0885 091220 Fax: 0885 890707
Sito: www.formazionepadrepio.it
E-mail: segreteria@formazionepadrepio.it
Pec: formazionepadrepio@pec.it

REGOLAMENTO

ANTICONTAGIO COVID-19

GESTIONE EMERGENZA



Centro di Formazione ed Orientamento Professionale "Padre Pio"

Organismo accreditato alla Regione Puglia per l'erogazione di corsi di formazione professionale destinati anche all'assolvimento del diritto/dovere all'istruzione e formazione professionale

RIFERIMENTI NORMATIVI

- D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 – Testo unico sicurezza sui luoghi di lavoro
- Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
- Circolare del Ministero della Salute 22 febbraio 2020 - Circolare del Ministero della salute. COVID-2019, nuove indicazioni e chiarimenti
- “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo 2020
- Nota dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 89 del 13/03/2020
- Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35
- Decreto legge 16 maggio 2020 n.33 recante ulteriori «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”
- Linee guida per la riapertura delle attività sociali, economiche e produttive approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 16, 22 e 25 maggio, 9 giugno e, da ultimo, 11 giugno 2020 recanti l'aggiornamento, l'integrazione e/o l'adozione delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio per le principali attività ivi contemplate
- Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Puglia n. 259 del 12.06.2020 che ha approvato le Linee guida regionali contenenti le misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio per le attività oggetto di riapertura.

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell'ambito delle attività dell'Organismo formativo, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero le allieve, gli allievi, le famiglie, il Direttore, i formatori, i collaboratori e tutto il personale.
2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è approvato dal Consiglio Direttivo dell'Organismo formativo, l'organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo, su impulso del Direttore e del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
3. Il presente Regolamento ha validità per l'anno formativo 2020/2021 e può essere modificato dal Consiglio Direttivo anche su proposta delle singole componenti dell'Organismo formativo, previa informazione e condivisione da parte di tutti.
4. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati può portare all'irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale dell'Organismo formativo che per le allieve e gli allievi con conseguenze, per questi ultimi, sulla valutazione intermedia e finale.



Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione

1. Il Presidente dell'Organismo formativo consegna o invia tramite posta elettronica a tutti i membri della comunità formativa il presente Regolamento e ne dà informazione a chiunque entri all'interno degli ambienti dell'Organismo formativo, anche attraverso l'affissione nei luoghi maggiormente visibili dei locali dell'Organismo formativo, rendendone obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso indicate. Il presente Regolamento è pubblicato anche sul sito web istituzionale www.formazionepadrepio.it
2. È fatto obbligo a tutti i componenti la comunità formativa di consultare il Servizio di prevenzione e protezione nella figura del suo Responsabile qualora le indicazioni di sicurezza contenute nel presente Regolamento non possano essere applicate per problemi particolari reali e concreti.
3. Il Responsabile Amministrativo sovrintende con autonomia operativa all'organizzazione del lavoro del personale amministrativo ed ausiliario, anche disciplinando le attività da svolgere in regime di smart working, affinché siano attuate tutte le misure di competenza previste nel presente Regolamento. In particolare, il Responsabile Amm.vo organizzerà il lavoro degli operatori ausiliari dell'Organismo formativo affinché:
 - a) assicurino la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni;
 - b) sottopongano a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di uso comune, comprese le strumentazioni dei laboratori ad ogni cambio di gruppo/corso;
 - c) garantiscano l'adeguata e periodica aerazione di tutti i locali dell'Organismo formativo frequentati da persone;
 - d) curino la vigilanza sugli accessi nella sede dell'Organismo formativo da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni, la compilazione del Registro e la sottoscrizione della dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di cui all'art. 5 del presente Regolamento;
 - e) collaborino alla vigilanza sul rispetto del presente Regolamento da parte delle allieve ed allievi.

Art. 3 - Premesse

1. Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si chiarisce quanto segue:
 - a) Per "pulizia" si intende il processo mediante il quale un deposito indesiderato viene staccato da un substrato o dall'interno di un sostrato e portato in soluzione o dispersione. Sono attività di pulizia i procedimenti e le operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza;
 - b) Per "sanificazione" si intende l'insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l'attività di pulizia e disinfezione con prodotti ad azione virucida quali soluzioni di sodio ipoclorido (candeggina) o



Centro di Formazione ed Orientamento Professionale "Padre Pio"

Organismo accreditato alla Regione Puglia per l'erogazione di corsi di formazione professionale destinati anche all'assolvimento del diritto/dovere all'istruzione e formazione professionale

etanolo (alcol etilico), evitando di mescolare insieme prodotti diversi. Sono attività di sanificazione i procedimenti e le operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni di temperatura, umidità, ventilazione, illuminazione e rumore;

- c) Il coronavirus SARS-CoV-2 si trasmette tramite droplet, ovvero goccioline emesse dalla bocca della persona infetta che nel raggio di circa 1 metro e possono contaminare bocca, naso o occhi di una persona sufficientemente vicina. I droplet possono contaminare oggetti o superfici e determinare il contagio per via indiretta, tramite le mani che toccano questi oggetti o superfici e vengono poi portate alla bocca, al naso o agli occhi. Anche il contatto diretto con una persona infetta, ad esempio tramite la stretta di mano o il bacio, oppure toccare con le mani i fazzoletti contaminati dalle secrezioni del malato possono costituire un rischio di esposizione al coronavirus;
- d) Sono sintomi riconducibili al COVID-19, ovvero alla malattia infettiva da coronavirus SARS-CoV-2, febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell'olfatto, difficoltà respiratoria, fiato corto;
- e) Per "contatto stretto con un caso di COVID-19" si intende una persona che è venuta a contatto con un'altra persona affetta da COVID-19 da 2 giorni prima dell'insorgenza dei sintomi e fino a quando la persona malata non è stata isolata. In ambito scolastico il contatto stretto può avvenire:
- Tramite un qualsiasi contatto fisico, compresa la stretta di mano;
 - Restando per almeno 15 minuti in un ambiente chiuso a una distanza inferiore a 2 metri anche indossando la mascherina;
 - Restando nello stesso ambiente chiuso a qualsiasi distanza senza l'uso di mascherine;
 - Viaggiando nello stesso mezzo di trasporto (autobus, treno, automobile, etc.) entro la distanza di due posti in qualsiasi direzione.
- f) Per "quarantena" si intende un periodo di isolamento e osservazione richiesto per persone che potrebbero portare con sé germi responsabili di malattie infettive. La quarantena aiuta a prevenire la diffusione di malattie da parte di persone potenzialmente infette, prima che sappiano di essere malate. Per il SARS-CoV-2 la misura della quarantena è stata fissata a 14 giorni;
- g) Per "isolamento fiduciario" si intende un periodo di isolamento e osservazione utilizzato per separare le persone affette da una malattia contagiosa confermata da quelle che non sono infette. Per il SARS-CoV-2 anche l'isolamento fiduciario dura 14 giorni. Se il soggetto diventa sintomatico, si prolunga fino alla scomparsa dei sintomi, per poi procedere con il tampone dopo 14 giorni.



Art. 4 - Regole generali

1. A tutti i componenti della comunità formativa (personale, collaboratori, allieve ed allievi, componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici dell'Organismo formativo e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza nell'ente, di:
 - a) Indossare la mascherina chirurgica, tranne nei casi specificamente previsti nel presente Regolamento e nei suoi allegati;
 - b) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale;
 - c) Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale della sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato.
2. Il personale ausiliario dell'Organismo formativo e le persone che vi permangono sono tenuti ad arieggiare periodicamente, almeno ogni ora per almeno 5 minuti, i locali dell'Organismo formativo, compresi i corridoi, le sale riservate ai formatori, gli uffici e gli ambienti di servizio.
3. Nel caso in cui un componente della comunità formativa (personale, collaboratori, allieve ed allievi, componenti del nucleo familiare) o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto accesso agli edifici dell'Organismo formativo e alle sue pertinenze negli ultimi 14 giorni risulti positivo al SARS-CoV-2, anche in assenza di sintomi, l'Organismo formativo collaborerà con il Dipartimento di prevenzione della locale Azienda sanitaria al monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi.
4. Tutti i componenti della comunità formativa sono invitati a installare sul proprio smartphone l'applicazione IMMUNI, creata per aiutare a combattere la diffusione del virus. L'applicazione utilizza la tecnologia per avvertire gli utenti che hanno avuto un'esposizione a rischio, anche se sono asintomatici, ed evitare di contagiare altri, senza raccolta di dati personali e nel più assoluto rispetto per la privacy di ciascuno.

Art. 5 - Modalità generali di ingresso nei locali dell'Organismo formativo

1. L'accesso agli edifici dell'Organismo formativo e alle sue pertinenze è vietato in presenza di febbre oltre 37.5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica o il Numero verde regionale.
Il personale preposto dell'Organismo formativo potrà misurare la temperatura corporea ad ogni accesso nei locali dell'ente con strumenti quali i termoscanner o assimilabili.
2. L'accesso agli edifici dell'Organismo formativo e alle sue pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi



al SARS-CoV-2 o provenga da zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali.

3. L'ingresso nella sede dell'Organismo formativo di allieve, allievi e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail all'indirizzo dell'Organismo formativo (segreteria@formazionepadrepio.it) della certificazione medica che attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
4. È istituito e tenuto presso la Segreteria dell'Organismo formativo un Registro degli accessi ai locali di propria pertinenza da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni all'Organismo formativo, compresi i genitori delle allieve ed allievi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza.
5. L'accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione, ed è subordinato alla registrazione dei dati di cui all'articolo precedente e alla sottoscrizione di una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000,
 - di essere a conoscenza dell'obbligo previsto dall'art. 20 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 81/2008 di segnalare immediatamente al Presidente o al Direttore qualsiasi eventuale condizione di pericolo per la salute, tra cui sintomi influenzali riconducibili al COVID-19, provenienza da zone a rischio o contatto stretto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, e in tutti i casi in cui la normativa vigente impone di informare il medico di famiglia e l'autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
 - di non essere attualmente sottoposta/o alla misura della quarantena o dell'isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore;
 - di non avere famigliari o conviventi risultati positivi al COVID-19;
 - di aver compreso e rispettare tutte le prescrizioni contenute in questo Regolamento.
6. Nei casi sospetti o in presenza di dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni, il personale dell'Organismo formativo autorizzato può procedere, anche su richiesta della persona interessata, al controllo della temperatura corporea tramite dispositivo scanner senza la necessità di contatto. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l'accesso. Nella rilevazione della temperatura corporea, saranno garantite tutte le procedure di sicurezza ed organizzative al fine di proteggere i dati personali raccolti secondo la normativa vigente.
7. È comunque obbligatorio:
 - Rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari;
 - Utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, etc.).



8. In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano o abbiano operato all'interno dei locali dell'Organismo formativo (es. manutentori, fornitori, etc.) e che risultassero positivi al tampone COVID-19, nei 14 giorni successivi all'accesso nel comprensorio scolastico, il datore di lavoro dovrà informare immediatamente il Direttore ed entrambi dovranno collaborare con il Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza fornendo elementi per il tracciamento dei contatti.

Art. 6 - Il ruolo delle allieve, degli allievi e delle loro famiglie

1. In relazione all'obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l'intera comunità formativa è chiamata ad adottare misure di propria competenza. In particolare, le allieve e gli allievi sono chiamati ad esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità di persone che transitano verso l'ultima fase dell'adolescenza ed entrano nel mondo delle responsabilità definite persino nel Codice Penale, partecipando allo sforzo della comunità formativa di prevenire e contrastare la diffusione del virus.
2. Le allieve e gli allievi devono monitorare con attenzione il proprio stato di salute in tutti i momenti della giornata e in tutti gli ambiti della propria vita personale e sociale, dal tragitto casa-ente di FP e ritorno, al tempo di permanenza nella sede dell'Organismo formativo e nel proprio tempo libero. L'Organismo formativo dispone di termoscanner e, in qualsiasi momento, potrà farne uso per monitorare le situazioni dubbie.
3. Le famiglie delle allieve e degli allievi sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, e quindi chiamate all'adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare.
4. Per tutto l'anno formativo 2020/2021 sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori in presenza da parte dei formatori, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità su richiesta del Direttore, del Coordinatore del corso o del formatore interessato. Gli incontri informativi tra formatori e genitori si svolgono in videoconferenza su richiesta dei genitori da inoltrarsi via mail al formatore.
5. Nel caso in cui le allieve e gli allievi abbiano una temperatura corporea superiore a 37,5° (rilevata a casa, giornalmente, prima di uscire) o avvertano sintomi associabili al COVID-19, devono rimanere a casa ed è necessario consultare telefonicamente un operatore sanitario quale il medico di famiglia, la guardia medica o il Numero verde regionale. La misurazione a casa della temperatura corporea è una regola importante a tutela della salute propria e altrui, un gesto di responsabilità a vantaggio della sicurezza di tutti. Questa semplice misura di buon senso previene, infatti, la possibile diffusione del contagio che potrebbe avvenire nel tragitto casa-ente di FP, sui mezzi di trasporto, quando si attende di entrare nel CFp o in nella propria classe..
6. Le specifiche situazioni delle allieve e degli allievi in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale, il medico



competente e il medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione all'Organismo formativo in forma scritta e documentata.

Art. 7 - Transiti durante le attività formative

1. A ciascun corso è assegnato un'aula formativa, così come indicato sulla porta d'ingresso con cartellonistica specifica.
2. Sono assegnati dei canali di ingresso e uscita, indicati da apposita segnaletica orizzontale e verticale, attraverso i quali le allieve, gli allievi dei rispettivi corsi devono transitare durante le operazioni di ingresso e di uscita.
3. Al personale e ai collaboratori è consentito l'ingresso e l'uscita attraverso uno qualsiasi dei canali. Sarà cura di ciascun componente del personale rispettare la segnaletica relativi ai sensi di marcia, mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di transito.
4. Alle allieve e agli allievi è fatto rigoroso divieto di transitare dal settore che comprende l'aula assegnata al proprio corso verso altri settori per tutta la loro permanenza all'interno degli edifici dell'Organismo formativo, tranne quando devono recarsi, sempre rispettando il distanziamento fisico e i sensi di marcia indicati nella segnaletica, e indossando la mascherina:
 - in uno dei laboratori dell'Organismo formativo o in altri luoghi esterni all'Organismo formativo con il proprio corso solo se accompagnati dal docente/formatore e/o dal tutor;
 - negli uffici di segreteria o in altri ambienti dell'edificio su espressa richiesta di un componente del personale o chiedendo il permesso al docente/formatore e/o al tutor;
 - ai servizi igienici se non presenti all'interno del proprio settore.

Art. 8 - Operazioni di ingresso e di uscita delle allieve e degli allievi per le lezioni

1. Nei periodi di svolgimento delle attività formative l'ingresso negli edifici dell'Organismo formativo è di norma consentito 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni. In caso di arrivo in anticipo, le allieve e gli allievi devono attendere il suono della campana di ingresso rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente la mascherina sia all'interno delle pertinenze dell'Organismo formativo, in particolare i giardini, i cortili e i parcheggi interni, sia negli spazi antistanti.
2. Al suono della campana di ingresso le allieve e gli allievi devono raggiungere le aule formative assegnate, attraverso i canali di ingresso assegnati a ciascun settore, in maniera rapida e ordinata, e rispettando il distanziamento fisico. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici. Le allieve e gli allievi che arrivano nell'ente di FP dopo l'inizio delle lezioni raggiungono direttamente le loro aule senza attardarsi negli spazi comuni;
3. Una volta raggiunta la propria aula, le allieve e gli allievi prendono posto al proprio banco senza togliere la mascherina. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito



sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule e, una volta raggiunto, non è consentito alzarsi dal proprio posto.

4. A partire dalla campana di ingresso il personale dell'Organismo formativo è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza. I docenti/formatori e/o tutor incaricati della vigilanza durante le operazioni di ingresso delle allieve e degli allievi dovranno essere presenti all'ora di inizio delle lezioni. I docenti/formatori e/o tutor impegnati nella prima ora di lezione dovranno comunque essere presenti nelle aule 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.
5. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di un'evacuazione ordinata entro la quale allieve e allievi devono rispettare il distanziamento fisico. Le operazioni di uscita sono organizzate su periodi scanditi dal suono della campana che indica la fine delle attività formative e il momento in cui le allieve e gli allievi di ciascuna corso, sulla base di un apposito orario di uscita, in maniera rapida e ordinata, possono lasciare l'aula attraverso i canali di uscita assegnati a ciascun settore. Per nessun motivo è consentito alle allieve e agli allievi di attardarsi negli spazi interni e nelle pertinenze esterne degli edifici.
6. Al suono della campana di uscita il personale dell'Organismo formativo è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza per tutta la durata delle operazioni.

Art. 9 – Uso del parcheggio interno

1. L'accesso alle automobili nel parcheggio interno della sede dell'Organismo formativo è consentito solo in casi eccezionali e deve essere autorizzato dal Direttore. Il personale è pertanto invitato ad utilizzare i parcheggi pubblici in prossimità dell'Organismo formativo.
2. L'uscita delle automobili dal parcheggio interno dopo le ultime ore di lezione è consentita solo dopo che le allieve e gli allievi hanno lasciato le pertinenze dell'Organismo formativo.

Art. 10 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività formative

1. Ciascuna aula formativa e ciascun laboratorio dell'Organismo formativo ha una capienza indicata e nota. Durante lo svolgimento delle attività formative, le allieve, gli allievi e i formatori sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei laboratori e negli altri ambienti dell'Organismo formativo.
2. Anche durante le attività formative che si svolgono in ambienti esterni all'Organismo formativo, tutti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione previste nei regolamenti adottati nel luogo ospitante.
3. All'interno delle aule formative e dei laboratori dell'Organismo formativo sono individuate le aree formative entro cui sono posizionati la cattedra, la lavagna e gli altri strumenti didattici di uso comune, delimitata da una distanza minima di 2 metri dalla parete di fondo ai primi banchi, e il corretto posizionamento dei banchi è indicato da adesivi segnalatori posti sul pavimento in corrispondenza dei due piedi posteriori. I



- docenti/formatori svolgono la loro lezione all'interno dell'area formativa. Non è consentito al docente/formatore prendere posto staticamente tra le allieve e gli allievi.
4. Durante le attività in aula e in laboratorio le allieve e gli allievi possono togliere la mascherina durante la permanenza al proprio posto e solo in presenza del docente/formatore.
 5. Nel caso in cui una sola allieva alla volta o un solo allievo alla volta siano chiamati a raggiungere l'area formativa o abbiano ottenuto il permesso di uscire dall'aula o dal laboratorio, dovranno indossare la mascherina prima di lasciare il proprio posto. Una volta raggiunta l'area formativa, l'allieva o l'allievo può togliere la mascherina purché sia mantenuta la distanza interpersonale minima dal docente/formatore. Durante il movimento per raggiungere l'area formativa o per uscire e rientrare in aula o in laboratorio, anche i compagni di corso della allieva o dello allievo, le cui postazioni si trovano immediatamente lungo il tragitto, devono indossare la mascherina. Pertanto, è bene che la mascherina sia sempre tenuta a portata di mano.
 6. Nel caso in cui il docente/formatore abbia la necessità di raggiungere una delle postazioni delle allieve e degli allievi, le allieve e gli allievi le cui postazioni si trovano immediatamente lungo il tragitto, devono indossare la mascherina.
 7. Durante le attività formative in locali dell'Organismo formativo dove non sono presenti banchi e segnalatori di posizione, i formatori, le allieve e gli allievi sono comunque tenuti a rispettare il distanziamento fisico interpersonale. In tal caso, per tutto il tempo che permangono al loro posto, possono togliere la mascherina. La mascherina va indossata nuovamente nel caso in cui uno dei presenti si sposti dalla propria posizione e si avvicini entro un raggio di 1 metro..
 8. Le aule e i laboratori devono essere frequentemente areati ad ogni cambio di ora per almeno 5 minuti e ogni qual volta uno dei formatori in aula lo riterrà necessario. Al termine della lezione, il docente/formatore e/o il tutor individua le allieve e gli allievi incaricati di aprire le finestre e richiuderle una volta trascorso il tempo necessario.
 9. Durante i tragitti a piedi per raggiungere palestre, teatri, sale convegni, biblioteche, musei e altri luoghi di interesse in cui svolgere attività formative specifiche, le allieve, gli allievi e i formatori devono mantenere il distanziamento fisico di 1 metro e rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all'aperto.
 10. I docenti/formatori e tutor possono togliere la mascherina e/o la visiera protettiva solo quando sono ad almeno due metri, dagli studenti, alla cattedra. Se si spostano devono indossare mascherina e/o visiera protettiva.

Art. 11 - Ricreazione e consumo di merendine, snack e bevande

1. L'orario della ricreazione viene definito dal Direttore, sentito il Coordinatore dei corsi, il quale indica per ciascun corso i tempi, i modi e il luogo in cui dovrà essere effettuata.
2. La ricreazione potrà svolgersi all'aperto, compatibilmente con le variabili meteorologiche, valorizzando lo spazio esterno quale occasione alternativa di apprendimento o, in alternativa, in classe anche servendosi dell'eventuale fornitura di



Centro di Formazione ed Orientamento Professionale "Padre Pio"

Organismo accreditato alla Regione Puglia per l'erogazione di corsi di formazione professionale destinati anche all'assolvimento del diritto/dovere all'istruzione e formazione professionale

merendine, snack e bevande da parte del personale che gestisce il bar dell'Organismo formativo.

3. Durante la ricreazione in classe le allieve e gli allievi restano seduti al proprio posto.
4. Le allieve e gli allievi sia prima che dopo il consumo di merendine, snack e bevande igienizzano le mani.
5. Al termine della ricreazione l'aula deve essere arieggiata per almeno 5 minuti.

Art. 12 - Accesso ai servizi igienici

6. L'accesso ai servizi igienici dell'Organismo formativo è contingentato e presso i locali antistanti non può essere superata la capienza degli stessi. Chiunque intenda accedere ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e distanziata rispettando i segnali posti sul pavimento, i quali regolano il turno di accesso e indicano il numero massimo di persone che possono restare in attesa. Prima di entrare in bagno è necessario lavare le mani con acqua e sapone.
7. Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine e di abbassare la tavoletta prima di tirare lo sciacquone per limitare la produzione di gocce che possono disperdersi nell'ambiente. Prima di uscire, disinfetta le mani con gel igienizzante o le lava nuovamente con acqua e sapone.
8. Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, ha cura di segnalare subito il problema alle collaboratrici e ai collaboratori dell'Organismo formativo e questi provvederanno tempestivamente a risolverlo come indicato dalle norme e dai regolamenti di prevenzione richiamati nella premessa del presente documento.
9. Al fine di limitare assembramenti, l'accesso delle allieve e degli allievi ai servizi igienici sarà consentito sia durante gli intervalli che durante l'orario di lezione, previo permesso accordato dal docente/formatore o/o dal tutor, i quali sono incaricati di valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste. Il personale ausiliario dell'Organismo formativo al piano avrà cura di monitorare la situazione per evitare abusi dei permessi e perdite di tempo strumentali.

Art. 13 - Accesso al bar

1. L'accesso al bar dell'Organismo formativo è contingentato e nei pressi del bar è consentita l'attesa ad un numero massimo di persone corrispondente ai segnali di distanziamento posti sul pavimento. Chiunque accede al bar si dispone in una fila ordinata e distanziata, indossando la mascherina.
2. L'accesso al bar da parte delle allieve e degli allievi non è consentito durante gli intervalli, tranne in casi debitamente motivati e su permesso accordato dal docente/formatore e/o dal tutor.
3. Alle allieve e agli allievi non è consentito accedere al bar durante i transiti da un settore all'altro per lo svolgimento delle attività formative nei laboratori.
4. Alle allieve e agli allievi è consentito accedere al bar prima dell'orario di inizio delle lezioni e dopo l'orario di fine delle stesse alle condizioni previste al punto precedente.



Art. 14 - Riunioni ed assemblee

1. Le riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro, convocate dal Direttore, dal Coordinatore del corso o dai docenti/formatori coordinatori, nonché le riunioni di lavoro e sindacali autoconvocate del personale dell'Organismo formativo devono svolgersi all'interno di ambienti dell'Organismo formativo idonei ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun locale, o negli spazi esterni di pertinenza dell'Organismo formativo, con lo scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento fisico indicate nel presente Regolamento.
2. Durante tali riunioni le persone presenti possono togliere la mascherina purché sia rispettato con attenzione il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro.
3. È comunque consigliato lo svolgimento di tali riunioni in videoconferenza. In particolare le riunioni degli Organi collegiali possono essere convocate dal Direttore, dal Coordinatore del corso o dai docenti/formatori coordinatori nel rispetto del vigente Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi collegiali in videoconferenza.
4. Per tutto l'anno formativo 2020/2021 sono sospese le assemblee di Istituto delle allieve e degli allievi e le assemblee dei genitori. È confermata la possibilità di svolgere le assemblee di classe degli allievi dei corsi di IeFP in orario di lezione, nella scrupolosa osservanza delle norme previste nel presente Regolamento.
5. Durante le assemblee di classe, i rappresentanti delle allieve e degli allievi o i loro sostituti possono prendere posto nelle aree formative delle aule, mantenendo tra loro la distanza fisica di almeno 1 metro. Le allieve e gli allievi possono partecipare all'assemblea togliendo la mascherina e adottando le stesse precauzioni previste per le attività formative in aula in presenza del docente/formatore.

Art. 15 - Precauzioni igieniche personali

1. A tutte le persone presenti nell'ente di FP è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l'igienizzazione con gel specifico delle mani, in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune.
2. L'Organismo formativo mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani, inoltre, negli uffici di segreteria, nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono presenti distributori di gel igienizzante.
3. Le allieve, gli allievi e tutto il personale dell'Organismo formativo sono invitati a portare nell'ente di FP un flaconcino di gel igienizzante e fazzoletti monouso per uso strettamente personale.
4. Alle allieve e agli allievi non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza nell'ente di FP. Pertanto è necessario che le allieve e gli allievi valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali portare giornalmente nell'ente di FP.



Art. 16 - Pulizia e sanificazione dell'Organismo formativo

1. Il personale ausiliario dell'Organismo formativo assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.
2. Per gli ambienti dell'Organismo formativo dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si procede alla pulizia e alla sanificazione con acqua e detersivi comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di sodio ipoclorito (candeggina) all'1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo (alcol etilico) al 70% dopo pulizia con un detersivo neutro.
3. Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi igienizzanti. Per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, arredi etc. e attrezzature quali tastiere, schermi touch e mouse è necessaria la pulizia e la disinfezione con adeguati detersivi con etanolo al 70%.
4. I telefoni e i citofoni ad uso comune sono disinfettati dallo stesso personale dell'Organismo formativo alla fine di ogni chiamata con i detersivi spray disponibili accanto alle postazioni.
5. Le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori di informatica e degli altri computer ad uso didattico sono disinfettati alla fine di ogni lezione. Le tastiere e i mouse dei computer a disposizione dei formatori sono disinfettati solo al termine delle lezioni, ma vanno utilizzati con i guanti in lattice monouso disponibili accanto alla postazione.
6. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.
7. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi mascherine chirurgiche e guanti monouso. Dopo l'uso, tali dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto utilizzando gli appositi contenitori.

Art. 17 - Gestione delle persone sintomatiche all'interno dell'Organismo formativo

1. Nel caso in cui un'allieva o un allievo minorenne presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19 nell'ambito dell'ente di FP, saranno adottate le seguenti misure:
 - L'operatore che viene a conoscenza di un'allieva o un allievo sintomatico deve avvisare il referente dell'Organismo formativo per COVID-19.
 - Il referente per COVID-19 o altro componente del personale deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale
 - Ospitare l'allievo in una stanza dedicata o in un'area di isolamento.
 - Procedere all'eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico individuato, mediante l'uso di termoscanner.
 - Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-



19 come, ad esempio, malattie croniche preesistenti (Nipunie Rajapakse et al., 2020; Götzinger F at al 2020) e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l'alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.

- Far indossare una mascherina chirurgica all'allieva o all'allievo.
- Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione.
- Fare rispettare, in assenza di mascherina, l'etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso allievo o dalla stessa allieva, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.
- Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l'allieva o l'allievo sintomatico è tornato a casa.
- I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso.
- Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.
- Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico.
- Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
- Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura formativa nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà certificare la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi).
- La conferma di avvenuta guarigione prevede l'effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l'uno dall'altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l'isolamento.
- Il referente COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l'elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti e tutor del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell'ultimo contatto con il caso confermato. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale dell'Organismo formativo e agli allievi e allieve.
- Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.
- In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che



redigerà una attestazione che l'allievo può rientrare nell'Organismo formativo poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali.

2. Nel caso in cui un'allieva o un allievo maggiorenne o il personale dell'Organismo formativo presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, nell'ambito dell'ente di FP, saranno adottate le seguenti misure:

- Assicurarsi che indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; invitare e ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio MMG per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l'eventuale prescrizione del test diagnostico.
- Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.
- Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico.
- Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
- Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico
- Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
- Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura formativa nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà certificare la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi).
- La conferma di avvenuta guarigione prevede l'effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l'uno dall'altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l'isolamento.
- Il referente COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l'elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti e tutor del caso confermato (se trattasi di allievo/a) che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi o l'elenco delle personale dell'Organismo formativo (se trattasi di personale) che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell'ultimo contatto con il caso confermato. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale dell'Organismo formativo e agli allievi e allieve.
- In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l'allievo o l'operatore può rientrare nell'Organismo formativo poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali.



Art. 18 - Gestione dei lavoratori, delle allieve e degli allievi fragili

1. Per lavoratori fragili si intendono i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. Il lavoratore fragile è colui che ha patologie preesistenti (due o più patologie) che potrebbero determinare, in caso di contagio, un esito più grave, ai quali il datore di lavoro deve assicurare la "sorveglianza sanitaria eccezionale" (art. 83 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 e sua conversione in Legge 17 luglio 2020, n. 77).

Il lavoratore interessato ad essere dichiarato "fragile" chiede al Presidente dell'Organismo formativo di avviare la procedura per la sorveglianza sanitaria eccezionale attraverso il Medico competente o i servizi territoriali dell'Inail che vi provvedono con propri Medici del lavoro.

2. Per allieve e allievi fragili si intendono le allieve e gli allievi esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli allievi in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione all'Organismo formativo in forma scritta e documentata.

Art. 19 - Attività di stage

Per gli allievi in stage presso terzi, si applicano le disposizioni/protocolli della struttura/azienda ospitante. In presenza di più stagisti presso la medesima struttura/azienda e in attuazione di detti protocolli potrà essere necessario articolare le attività di stage secondo turni da concordare con l'allievo, il responsabile dell'azienda/struttura ospitante e/o tutor aziendale.

Art. 20 - Dotazione dispositivi e attrezzature non esaustiva

Tutto il personale verrà dotato di dispositivi affinché sia totalmente salvaguardata la salute e l'igiene all'interno dell'Organismo formativo. In particolare:

- Dispenser di liquido igienizzante a disposizione di lavoratori, allievi ed avventori;
- Mascherine di tipo chirurgico e/o visiere protettive
- DPI tipo FFP2 o FFP3 (soprattutto per i collaboratori scolastici e gli addetti alla manutenzione)
- Guanti monouso
- Termoscanner
- Barriere protettive in plexiglass trasparente per scrivanie e sportelli al pubblico



Allegati al presente Regolamento

- Istruzioni operative per il personale addetto agli uffici
- Istruzioni operative per il personale ausiliario
- Modello di autodichiarazione per il personale dell'Istituzione formativa;
- Modello di autodichiarazione per famiglie/allievi;
- Facsimile di procedura da attuare per l'utilizzo dei termoscanner;
- Facsimile di modulo di registrazione.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Direttivo dell'Organismo formativo "Centro di Formazione ed Orientamento Professionale Padre Pio" di Orta Nova (FG) in data 03/09/2020

**Il Presidente del CFOP Padre Pio
MASSA Gerardo**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93



Centro di Formazione ed Orientamento Professionale "Padre Pio"

Organismo accreditato alla Regione Puglia per l'erogazione di corsi di formazione professionale destinati anche all'assolvimento del diritto/dovere all'istruzione e formazione professionale

Istruzioni operative per il personale addetto agli uffici

Il livello di rischio per il personale addetto agli uffici è da considerarsi basso. Si rispettino pertanto, oltre alle indicazioni contenute nel Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, le seguenti istruzioni specifiche:

- È possibile togliere la mascherina solo se seduti alla propria postazione, con distanza minima dai colleghi di almeno 1 metro.
- Non potendo garantire una continua disinfezione delle superfici e degli strumenti di lavoro, è consigliabile operare indossando sempre guanti monouso, facendo attenzione a non toccare bocca, naso e occhi;
- Se è difficoltoso indossare i guanti per tutta la durata dell'attività lavorativa, si lavino spesso le mani secondo le regole dettate dal Ministero della Salute, indossando i guanti quando necessario, in particolare quando si maneggiano oggetti pervenuti dall'esterno (documenti, posta, pacchi, etc.).



Istruzioni operative per il personale ausiliario dell'Organismo formativo

Il livello di rischio per i collaboratori dell'Organismo formativo è da considerarsi medio-basso. Si rispettino pertanto, oltre alle indicazioni contenute nel Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, le seguenti istruzioni specifiche:

- Non potendo garantire una continua disinfezione delle superfici e degli strumenti di lavoro, si operi indossando sempre guanti monouso, facendo attenzione a non toccare bocca, naso e occhi;
- Se è difficoltoso indossare i guanti per tutta la durata dell'attività lavorativa, si lavino spesso le mani secondo le regole dettate dal Ministero della Salute, indossando i guanti quando necessario, in particolare quando si maneggiano oggetti pervenuti dall'esterno (documenti, posta, pacchi, etc.);
- Presso la reception è presente un dispenser con gel disinfettante per le mani e disinfettante con cui trattare, all'inizio dell'attività lavorativa, il telefono, le tastiere, i mouse e gli altri oggetti di uso comune.

Considerare inoltre le mansioni dei collaboratori (personale ausiliario) dell'Organismo formativo:

1. Apertura e chiusura dell'Organismo formativo;
2. Apertura e chiusura dei locali;
3. Pulizia e disinfezione degli ambienti;
4. Servizio alla reception (telefonate, accoglienza dell'utenza);
5. Spedizione e ritiro della corrispondenza presso gli uffici postali o presso altre agenzie di spedizione,

si ritiene pertanto che sia opportuno osservare quanto segue:

- All'arrivo nell'ente di FP si indossino già i guanti per le operazioni di apertura dei cancelli, delle porte di ingresso ed uscita degli edifici e dei locali interni;
- Ciascun lavoratore dovrà avere a disposizione uno spazio adeguato per riporre effetti personali ed eventuali capi di abbigliamento;
- Per gli addetti alle pulizie degli ambienti: operare sempre con guanti monouso e mascherine;
- Procedere sempre non soltanto alla pulizia approfondita dei locali e all'igienizzazione di telefoni, tastiere dei computer, mouse, superfici di lavoro, sedie, maniglie di porte e finestre, interruttori della luce e degli altri oggetti di uso comune;
- Dopo aver conferito la spazzatura nei contenitori delle immondizie da posizionare sulla strada per l'asporto, togliere e gettare anche i guanti, indossandone un paio di nuovi;
- Per il lavoratore addetto alla reception: utilizzare l'apparecchio telefonico indossando sempre i guanti. In alternativa, usare periodicamente, almeno ogni ora, il gel disinfettante o lavare le mani secondo le regole dettate dal Ministero della Salute, e igienizzare l'apparecchio con apposito disinfettante ad ogni cambio di turno;



Centro di Formazione ed Orientamento Professionale "Padre Pio"

Organismo accreditato alla Regione Puglia per l'erogazione di corsi di formazione professionale destinati anche all'assolvimento del diritto/dovere all'istruzione e formazione professionale

- A fine turno, il lavoratore indossi guanti nuovi e proceda al recupero degli effetti personali, e lasci nell'ente di FP senza attardarsi negli spazi comuni;
- Il personale ausiliario dell'Organismo formativo che devono recarsi presso l'ufficio postale o altre agenzie per la spedizione o il ritiro di corrispondenza, devono indossare i guanti e la mascherina e, una volta ricevuta la corrispondenza da spedire, si rechino presso l'ufficio o l'agenzia individuata per la spedizione. Al rientro, depositata l'eventuale borsa in segreteria, lavino le mani o le disinfettino con gel e gettino i guanti utilizzati negli appositi contenitori per i rifiuti potenzialmente infettivi e sostituendoli con un paio di nuovi;
- Il personale ausiliario dell'Organismo formativo che escono per ultimi dagli edifici dell'Organismo formativo, sempre indossando i guanti, provvedano a chiudere le porte, e solo dopo aver chiuso i cancelli, tolgano i guanti e li gettino in un apposito sacchetto che devono portare con sé, da smaltire appena possibile. Coloro che lasciano l'ente di FP con l'automobile o altro mezzo personale, prima di uscire tolgano i guanti, riponendoli in un sacchetto di cui dovranno essere provvisti, ne indossino un paio di nuovi, portino fuori dal cortile il proprio mezzo, chiudano il cancello e tolgano i guanti, gettandoli nello stesso sacchetto, che verrà smaltito appena possibile;
- Nel corso dell'attività lavorativa, arieggiare i locali frequentati da persone almeno ogni ora e per almeno 5 minuti;
- Assicurare la presenza nei bagni di dispenser di sapone liquido e salviette di carta per asciugare le mani e verificare la corretta chiusura dei rubinetti. Verificare la presenza di gel igienizzante nei dispenser ubicati in diversi punti degli edifici dell'Organismo formativo;
- Quando la mascherina monouso che si indossa diventa umida, va gettata e sostituita con una nuova.



AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a il ____/____/____

a _____ (prov. _____)

In servizio presso _____

Posizione lavorativa _____

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 C.P.)

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

- di essere a conoscenza delle disposizioni del DPCM 7/8/2020, art. 1, comma 6, lettera a, e di agire nel loro rispetto (*)

In particolare dichiara:

- di essere a conoscenza dei contenuti dell'art. 20 del D.Lgs. 81/2008, relativo agli obblighi dei lavoratori
- di essere a conoscenza delle attuali misure anti-contagio e di contrasto all'epidemia COVID-19 di cui al relativo Regolamento pubblicato nel sito dell'organismo formativo "Centro di Formazione ed Orientamento Professionale Padre Pio" di Orta Nova (FG)

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella presente dichiarazione sono necessari per la tutela della salute propria e di tutte le altre persone presenti all'interno di questa struttura; pertanto presta il proprio esplicito e libero consenso al loro trattamento per le finalità di cui alle norme in materia di contenimento e gestione dell'emergenza da COVID-19.

- Il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione.

Data _____

Firma _____

(*) DPCM 7/8/2020, art. 1

6. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5 °C) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante; [...]



Centro di Formazione ed Orientamento Professionale "Padre Pio"

Organismo accreditato alla Regione Puglia per l'erogazione di corsi di formazione professionale destinati anche all'assolvimento del diritto/dovere all'istruzione e formazione professionale

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a il ____/____/____

a _____ (prov. _____)

Allievo/Allieva dell'organismo formativo "Centro di Formazione ed Orientamento Professionale Padre Pio" di Orta Nova (FG)

Esercente la responsabilità genitoriale di

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 C.P.)

sotto la propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità genitoriale,

DICHIARA

di essere a conoscenza delle disposizioni del DPCM 7/8/2020, art. 1, comma 6, lettera a, e di agire nel loro rispetto (*)

di essere a conoscenza delle attuali misure anti-contagio e di contrasto all'epidemia COVID-19 di cui al relativo Regolamento pubblicato nel sito dell'organismo formativo "Centro di Formazione ed Orientamento Professionale Padre Pio" di Orta Nova (FG)

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella presente dichiarazione sono necessari per la tutela della salute propria e di tutte le altre persone presenti all'interno di questa struttura; pertanto presta il proprio esplicito e libero consenso al loro trattamento per le finalità di cui alle norme in materia di contenimento e gestione dell'emergenza da COVID-19.

Il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione.

Data _____

Firma

(dell'interessato o dell'esercente la responsabilità genitoriale)

(*) DPCM 7/8/2020, art. 1

6. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5 °C) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante; [...]



Centro di Formazione ed Orientamento Professionale "Padre Pio"

Organismo accreditato alla Regione Puglia per l'erogazione di corsi di formazione professionale destinati anche all'assolvimento del diritto/dovere all'istruzione e formazione professionale

Facsimile di procedura da attuare per l'utilizzo dei termoscanner (Rif. Regolamento di sicurezza COVID-19, Art. 5)

Premessa

L'acquisizione di informazioni sugli eventuali sintomi da COVID-19 delle persone che accedono nell'Organismo formativo attraverso la rilevazione della temperatura corporea costituisce una delle misure più efficaci per evitare l'accesso di soggetti sintomatici e prevenire possibili contatti a rischio.

Modalità operative

La rilevazione della temperatura corporea all'accesso di una persona nell'Organismo formativo viene effettuata con misurazione a distanza (mediante termoscanner), a cura di un incaricato dell'Organismo formativo che deve indossare la mascherina chirurgica e guanti monouso.

Nel caso in cui venga rilevata una temperatura corporea compresa tra 37,6 °C e 37,9 °C verrà effettuata una seconda misurazione di verifica. Se la temperatura corporea supera i 37,5 °C anche alla seconda misurazione e per temperature corporee dai 38 °C in su:

- alla persona non può essere consentito l'accesso nell'Organismo formativo;
- verrà momentaneamente isolata in un ambiente precedentemente individuato;
- se già non la indossa, le sarà fornita una mascherina chirurgica;
- se del caso, si chiamerà il 118 per chiedere informazioni sul da farsi.

Identificazione della persona

L'identificazione della persona e la registrazione della sua temperatura corporea (> 37,5 °C) avvengono solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso nell'Organismo formativo.

In questo caso l'incaricato dell'Organismo formativo fornisce un'informativa scritta sul trattamento dei dati personali.

Informativa

L'informativa comprende i seguenti elementi di trattamento dei dati personali:

- finalità del trattamento - prevenzione dal contagio da COVID-19
- base giuridica - implementazione del protocollo di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 2, comma 1, del DPCM 7/8/2020, pubblicato nel sito dell'Organismo formativo
- durata della conservazione dei dati - termine dello stato d'emergenza (attualmente il 15/10/2020)

Registro

L'identificazione della persona e la registrazione della sua temperatura corporea vengono trascritte su un apposito registro, conservato presso la sede dell'Organismo formativo (sotto la responsabilità del Presidente/Direttore), a cura dell'incaricato dell'Organismo formativo preposto al trattamento dei dati sensibili e cui sono fornite le istruzioni necessarie. I dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti" di una persona risultata positiva al COVID-19).



**MODULO DI REGISTRAZIONE E AUTODICHIARAZIONE
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000**

Il/la sottoscritto/a _____, nato/a il ____/____/____

a _____ (prov. _____)

Residente a _____ (prov. _____)

in via _____, n. _____

Recapito telefonico _____

Documento di riconoscimento _____ n. _____, del _____

In qualità di _____

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 C.P.)

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

- di essere a conoscenza delle disposizioni del DPCM 7/8/2020, art. 1, comma 6, lettera a, e di agire nel loro rispetto (*)

In particolare dichiara:

- di non essere stato/a sottoposto/a negli ultimi 14 giorni alla misura della quarantena o dell'isolamento domiciliare
- di non essere attualmente positivo/a al SARS-CoV-2 e di non essere stato/a in contatto con persone risultate positive al SARS-CoV-2, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni
- di non avere né avere avuto nei precedenti 3 giorni febbre superiore a 37,5 °C o altri sintomi da infezione respiratoria
- di non avere famigliari o conviventi risultati positivi al COVID-19;

Il/La sottoscritta dichiara inoltre di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella presente dichiarazione sono necessari per la tutela della salute propria e di tutte le altre persone presenti all'interno di questa struttura; pertanto presta il proprio esplicito e libero consenso al loro trattamento per le finalità di cui alle norme in materia di contenimento e gestione dell'emergenza da COVID-19.

- Il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione.

Data _____

Firma (ora ingresso _____)

Firma (ora uscita _____)

*) DPCM 7/8/2020, art. 1

6. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5 °C) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante; [...]



Centro di Formazione ed Orientamento Professionale "Padre Pio"

Organismo accreditato alla Regione Puglia per l'erogazione di corsi di formazione professionale destinati anche all'assolvimento del diritto/dovere all'istruzione e formazione professionale